



Rapporto esplicativo relativo all' Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

20.05.2020

I. Premessa

La presente ordinanza disciplina tutti i compiti, gli obblighi, i requisiti e i diritti delle autorità cantonali di esecuzione in materia di derrate alimentari in relazione all'adempimento dei propri compiti legali. Rispetto alla versione del 1° maggio 2017, basata sui regolamenti (CE) n. 882/2004¹ e (CE) n. 854/2004², la presente ordinanza riprende contenuti, struttura e terminologia del nuovo regolamento UE sui controlli ufficiali (UE) 2017/625³. Pertanto determinati articoli o contenuti sono stati organizzati diversamente rispetto al passato. Dal punto di vista dei contenuti la parte dedicata alla formazione delle autorità di esecuzione è stata completamente rivista. Essendo stata modificata oltre metà delle disposizioni vigenti, la OELDerr viene sottoposta a revisione totale.

II. Commento alle singole disposizioni

1. Titolo: Oggetto e definizioni

I campi disciplinati dall'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza coincidono sostanzialmente con quelli della legislazione vigente, ma vengono ulteriormente precisati. Nulla cambia inoltre nel rapporto di sussidiarietà rispetto alle ordinanze citate all'articolo 1 capoverso 2.

La terminologia di cui all'articolo 2 capoverso 1 è stata in gran parte ripresa dal regolamento (UE) 2017/625⁴, dall'OITE_PT del 18 novembre 2015 o dalla legislazione vigente. Altre definizioni riprendono quanto contenuto nel regolamento (UE) 2017/625 (art. 2 cpv. 2).

¹ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

³ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019 pag 4.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina 3.



2. Titolo: Controlli ufficiali

Capitolo 1: Disposizioni comuni (art. 3–13)

Anche queste disposizioni sono state in gran parte riprese dal regolamento (UE) 2017/625⁵ o dalla OELDerr vigente.

Descrivono i principi e i metodi di svolgimento dei controlli ufficiali, oltre a indicare i soggetti e le attività che ne sono assoggettati. L'organizzazione dell'esecuzione nei Cantoni continua a basarsi sugli articoli 47-51 LDerr e rimane di competenza dei Cantoni. Questa revisione non apporta nessuna modifica all'attuale sistema di esecuzione svizzero.

Per garantire che l'opinione pubblica sia aggiornata sulla sicurezza delle derrate alimentari, le autorità competenti devono accertare che vengano pubblicate le informazioni sui controlli ufficiali e i relativi risultati e quindi contribuire alla trasparenza (art. 7). Per avere un miglior quadro d'insieme e incrementare l'efficienza, è possibile e previsto effettuare tale rendicontazione nell'ambito di rapporti a livello nazionale. Con l'articolo 7 viene attuato l'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625. Già adesso gli organi di esecuzione cantonali raccolgono i dati sui temi summenzionati e li trasmettono all'USAV. La pubblicazione avviene nell'ambito del piano di controllo nazionale pluriennale.

L'articolo 8 sancisce l'obbligo di effettuare i controlli ufficiali sulla base di procedure definite, ovvero documentate. Se accreditati, un ispettorato alimentare ai sensi della norma ISO 17020 e un laboratorio ai sensi della norma ISO 17025 soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

Le prescrizioni per i controlli ufficiali delle autorità federali sono riportate nei pertinenti atti normativi (legge sulle dogane, OITE-PT e OITE-UE⁶) e relative direttive.

Per tenere più facilmente traccia delle violazioni e ottimizzare le misure correttive dell'azienda interessata, i risultati dei controlli ufficiali devono essere registrati per iscritto e, su richiesta, inviati in copia all'azienda (art. 9). Inoltre, ciò consente all'azienda il diritto di audizione in un'eventuale procedura di ricorso.

Il principio secondo cui si presumono a rischio tutti gli alimenti e gli oggetti d'uso di un lotto di cui faceva parte un alimento o un oggetto d'uso a rischio (art. 10) è stato ripreso dall'articolo 14 numero 6 del regolamento (CE) n. 178/2002⁷.

L'autorità federale crea necessariamente un rapporto solo se il caso genera una contestazione o un trasferimento al Cantone.

L'obbligo di notificare immediatamente le derrate alimentari e gli oggetti d'uso che costituiscono un rischio per la salute umana (art. 11) deriva dalla legislazione vigente (art. 7 OELDerr, versione del 1° maggio 2018). Le autorità cantonali di esecuzione sono tenute a comunicare all'USAV sia i rischi acuti per la salute sia i casi in cui derrate alimentari o oggetti d'uso nocivi per la salute siano stati forniti a un numero indefinito di consumatori. Rientrano fra queste le notifiche effettuate tramite reti informatiche

⁵ Cfr. nota a piè di pagina 3.

⁶ Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10); ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; RS 916.443.11)

⁷ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002.



come il RASFF⁸. La notifica deve essere inoltrata all'USAV il più rapidamente possibile, al più tardi entro 48 ore dalla presa d'atto.

L'articolo 12 consente inoltre all'USAV la possibilità di svolgere la vigilanza e il coordinamento, nel caso in cui siano i Cantoni a occuparsi dell'esecuzione di cui all'articolo 42 della legge sulle derrate alimentari, e ove necessario di emanare direttive sul coordinamento dell'esecuzione.

Per accertare che le disposizioni della presente ordinanza vengano rispettate, le autorità competenti predispongono audit interni o da parte di soggetti esterni (art. 13). Tali audit dovrebbero svolgersi in modo trasparente. Nell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625 è previsto che gli audit siano soggetti a una verifica indipendente. In Svizzera questa verifica indipendente è garantita dalla vigilanza della Confederazione. L'USAV conferisce in quest'ambito mandati all'UFAL. Non è previsto che tali verifiche indipendenti siano eseguite dai Cantoni stessi o da un organo accreditato. Inoltre, è opportuno che per le verifiche non si generino doppioni.

Capitolo 2: Controlli in Svizzera

Sezione 1: Metodi e tecniche per i controlli ufficiali (Art. 14)

L'articolo 14 indica quali metodi e tecniche possa prevedere il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso sul territorio nazionale. L'autorità di esecuzione è competente solo per il controllo di specifici aspetti. In caso di ispezione generale o completa, di norma vengono verificati tutti gli aspetti menzionati, se pertinenti per l'azienda interessata. Le autorità di esecuzione tuttavia hanno piena facoltà di controllare solo determinati aspetti selezionati. L'articolo revisionato riprende la terminologia e la struttura del nuovo regolamento sui controlli (UE) n. 2017/625⁹.

Se un'azienda utilizza le linee guida settoriali per il controllo autonomo, l'articolo 14 capoverso 1 lettera e prescrive la verifica che le stesse siano applicate correttamente nell'azienda. Con «serie di controlli», nell'articolo 14 capoverso 2 si intendono ad esempio controlli a tappe.

Sezione 2: Accertamenti di focolai di malattie connessi a derrate alimentari e acqua per docce e piscine Art. 15-16

Le esperienze pratiche hanno evidenziato l'importanza di uno scambio reciproco di informazioni e del coordinamento degli accertamenti fra le autorità cantonali di esecuzione in materia di derrate alimentari e quelle sanitarie. L'articolo 16 sancisce la necessità dello scambio di informazioni, fra chimici cantonali da un lato e medici cantonali dall'altro, sugli eventi in relazione a possibili focolai di malattie determinati da derrate alimentari. L'organo cantonale che per primo viene a conoscenza di un possibile focolaio di malattia deve informare gli altri organi. Il chimico cantonale deve inoltre eseguire tutti gli accertamenti necessari per ripristinare la sicurezza alimentare, ivi inclusi gli accertamenti e le misure legislative attuati direttamente nelle aziende alimentari, oltre agli accertamenti presso i consumatori per individuare la causa di un focolaio di malattia. Gli accertamenti possono riguardare il consumo di derrate alimentari, ma anche l'acqua per docce e piscine. Se necessario deve consultare anche il veterinario cantonale. Se sono necessari accertamenti in ambito medico, in particolare esami medici o il prelievo di campioni a scopo di analisi, la competenza spetta al medico cantonale. Le autorità sanitarie cantonali e quelle di esecuzione in materia di derrate alimentari devono in ogni caso coordinarsi prima di adottare misure. I campioni devono essere conservati fino a quando gli accertamenti sul focolaio non siano conclusi. A seconda delle circostanze questo può prevedere un procedimento giudiziario.

⁸ Rapid Alert System for Food and Feed (Sistema di allarme rapido) UE.

⁹Cfr. nota a piè di pagina 3.



I Cantoni devono informare costantemente e il più rapidamente possibile l'USAV sullo stato degli accertamenti (cpv. 5). Se il focolaio oltrepassa i confini cantonali, ai sensi dell'articolo 42 LDerr, l'USAV può ordinare ai Cantoni di adottare «misure per situazioni straordinarie», cioè interventi concreti come possono essere la consegna di agenti patogeni isolati a particolari laboratori o l'esecuzione di ulteriori accertamenti sul posto, se necessari (cpv. 6).

Ora anche l'acqua per docce e piscine viene recepita nell'articolo come oggetto d'uso, poiché anche quest'acqua può causare focolai di malattia (es. legionella).

Sezione 3: Procedura di autorizzazione ed elenchi delle aziende notificate e autorizzate (artt. 17-19)

Gli elenchi delle aziende notificate e autorizzate ai sensi dell'articolo 19 sono gestiti dalla competente autorità cantonale. Le aziende autorizzate, con i numeri di autorizzazione e i dati richiesti, vengono inserite nel sistema d'informazione predefinito della Confederazione da parte della competente autorità cantonale. Un'autorizzazione può essere assegnata ai sensi dell'articolo 17 solo previa ispezione. Insieme all'autorizzazione, all'azienda viene assegnato e comunicato anche il relativo numero (art. 18).

Sezione 4: Attività di controllo supplementari sui giocattoli (artt. 20-22)

Gli articoli 20-22 riguardano in particolare i controlli supplementari che devono essere effettuati nel settore dei giocattoli. Queste disposizioni sono obblighi che scaturiscono dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità¹⁰. La competenza per l'acquisizione della documentazione necessaria spetta all'autorità cantonale di esecuzione, che deve rivolgersi direttamente all'organismo di valutazione della conformità, anche se questo risiede all'estero. In caso di problemi, è possibile chiedere assistenza all'USAV. La presente revisione non modifica tali disposizioni. L'obbligo di notifica delle autorità cantonali di esecuzione nei confronti dell'USAV concerne giocattoli che mettono in pericolo la salute o la sicurezza delle persone, o le situazioni in cui le autorità di esecuzione presumono che la non conformità non si limiti al territorio svizzero.

Capitolo 3: Controlli al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione (artt. 23–36)

Il terzo capitolo si occupa dei controlli al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione di derrate alimentari e di oggetti d'uso. Tali controlli vengono eseguiti dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Sezione 1: Disposizioni comuni

I casi particolari ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 riguardano le situazioni in cui l'AFD o il servizio veterinario di confine non possiedono le conoscenze tecniche specifiche. In concreto, l'AFD può emettere conclusivamente una valutazione qualora sussistano evidenti violazioni come deterioramento, muffe, temperature di stoccaggio sbagliate, ecc. Se occorrono conoscenze specifiche, analisi o ulteriori accertamenti da parte di tecnici esperti appartenenti alla competente autorità cantonale di esecuzione, l'esecuzione viene appunto trasferita a quest'ultima. È dunque quest'ultima a definire i parametri da analizzare, prendere la decisione definitiva e ordinare le necessarie misure.

Secondo l'articolo 25, l'AFD può informare periodicamente le autorità esecutive cantonali di esecuzione sulle importazioni di determinate derrate alimentari, ad esempio sulle importazioni provenienti da aziende soggette a una procedura «stop and test». In particolare, l'AFD può notificare alle autorità cantonali di esecuzione le anomalie che non danno luogo a contestazioni durante l'importazione, ma che

¹⁰ RS 946.526.81



devono essere corrette al momento della consegna al consumatore, per esempio una lingua ufficiale sull'etichetta. Il Cantone è responsabile del controllo e, se necessario, dell'esecuzione della notifica.

Sezione 2: Importazione

Gli specifici compiti di controllo all'importazione sono disciplinati negli articoli 27-32. Secondo l'articolo 28 capoverso 4 l'USAV può incaricare l'AFD di recapitare i campioni di determinate merci a un laboratorio adeguato. Questo può essere il caso, per esempio, per campagne prioritarie dell'USAV o esami specifici. Come nuova misura, nell'articolo 30 capoverso 1 lettera a è stata introdotta la possibilità per l'AFD di obbligare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a condurre le merci nell'azienda di destinazione in Svizzera, dove devono essere tenute a disposizione dell'autorità di esecuzione finché non sia presa una decisione sulla base di un controllo. Così facendo si intende impedire che merci potenzialmente pericolose per la salute siano immesse in commercio prima di essere state sottoposte a un controllo ufficiale con eventuale analisi.

L'articolo 30 capoverso 1 lettera c numero 2 precisa che la merce contestata non può essere rifiutata meno che non sia "manifestamente" dannosa per la salute. La norma è quindi coerente con le disposizioni degli articoli 33 capoverso 1 e 36 capoverso 1.

Secondo l'articolo 31 capoverso 2, in assenza dei documenti di accompagnamento la partita deve essere respinta. Se la presenza di singole indicazioni scorrette impedisce di confermare la compatibilità con la legislazione sulle derrate alimentari, la decisione in merito all'importazione spetta all'AFD, nel limite del possibile dopo aver consultato le autorità cantonali di esecuzione.

I divieti di importazione sono emanati dall'autorità federale competente ai sensi dell'articolo 39 LDerr. Pertanto nell'articolo 32 il DFI è stato sostituito dall'USAV.

Sezione 3: Transito

Il contenuto di questa sezione corrisponde a quello della versione del 1° maggio 2018.

Sezione 4: Esportazione

I controlli di cui all'articolo 35 capoverso 2 sono controlli che devono essere effettuati in base alle prescrizioni nazionali o del Paese di destinazione. Nessuna modifica rispetto alla versione del 1° maggio 2018.

Capitolo 4: Controlli approfonditi al momento dell'importazione o del transito di determinate derrate alimentari (art. 37-43)

I controlli delle importazioni che giungono da Paesi terzi in Svizzera per via aerea tramite gli aeroporti di Zurigo e Ginevra, nonché delle importazioni provenienti dall'UE, sono parte di un sistema complesso, che in gran parte è il risultato di trattative e accordi vari (Accordo veterinario con l'UE). Al riguardo non vi sono da rispettare soltanto requisiti materiali per i prodotti, ma anche disposizioni formali che riguardano la procedura dei controlli.

Il recepimento dal diritto europeo delle disposizioni e dei principi sui controlli è importante affinché la Svizzera possa ottemperare ai propri obblighi internazionali e il commercio con l'UE non venga pregiudicato da ostacoli commerciali di tipo tecnico. Questo significa anche che i prodotti vengono controllati in base ai medesimi principi vigenti nei Paesi membri che costituiscono la frontiera esterna dell'UE.



Sulla base del regolamento (UE) 2017/625¹¹, l'UE ha adottato il regolamento di esecuzione (CE) 2019/1793¹², che prevede un nuovo sistema di approfonditi controlli documentali, d'identità e fisici per l'importazione nell'Unione europea di alimenti e mangimi di origine non animale da Paesi terzi che potrebbero essere pericolosi per la salute. I controlli si applicano ai prodotti provenienti da determinati Paesi in cui si verificano spesso problemi di produzione, da cui derivano ripetutamente contestazioni per mancato rispetto delle norme.

Il regolamento europeo rappresenta un problema per la Svizzera, che in questo contesto sarà considerata Paese terzo se non introdurrà un sistema di controllo equivalente. Le merci oggetto di tali controlli approfonditi possono giungere nell'UE soltanto attraverso luoghi definiti dagli Stati membri: i confini tra l'UE e la Svizzera sono frontiere esterne dell'Unione. Gli esportatori svizzeri sono quindi costretti a esportare le proprie merci attraverso i punti designati dagli Stati membri, il che presuppone tempi più lunghi e costi aggiuntivi. Poiché problemi di questo tipo sono già emersi e continueranno a ostacolare gli esportatori svizzeri, il sistema svizzero sarà adeguato alle disposizioni previsti dai regolamenti europei sopra menzionati e le merci che giungono via aerea agli aeroporti di Zurigo e Ginevra saranno sottoposte a un sistema di controllo analogo.

Questo capitolo è stato adeguato soprattutto dal punto di vista terminologico al nuovo regolamento sui controlli (UE) n. 2017/625¹³. per esempio ora il punto di controllo si chiama «posto di controllo frontaliere» e il «documento comune di entrata (DCE)» è stato ribattezzato «documento sanitario comune di entrata (DSCE)». È stato anche precisato che in sede di importazione e transito il responsabile della spedizione è l'interlocutore per il posto di controllo frontaliere. Le spedizioni in transito verso uno Stato membro dell'Unione europea possono quindi essere trattate secondo le medesime procedure di quelle destinate in Svizzera. Per le spedizioni in transito verso l'UE bisogna tuttavia considerare che all'entrata in uno Stato membro dell'UE saranno nuovamente controllate finché non sarà in vigore un accordo con l'UE. Per «posto di controllo frontaliere», nel caso dei controlli approfonditi presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, si intende esplicitamente il Servizio veterinario di confine (GTD). L'articolo 37 precisa che la Svizzera, fino a un possibile accordo sulle derrate alimentari con l'UE, effettuerà controlli approfonditi soltanto sulle importazioni che giungono per via aerea tramite gli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Altri posti di controllo frontaliere non rientrano nei controlli approfonditi. L'USAV può tuttavia effettuare controlli mirati, insieme alla dogana, tramite campagne ai sensi dell'articolo 28.

Le partite che non sono destinate all'immissione in commercio come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli da esposizioni e partite per scopi scientifici sono escluse dai controlli a condizione che non pesino più di 30 kg. Non sono controllate nemmeno le derrate alimentari destinate al consumo personale né quelle a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali destinate a essere consumate dal personale e dai viaggiatori. Diversamente da quelle dell'allegato 3, le partite di cui all'allegato 2 non devono essere accompagnate da un certificato ufficiale, poiché nell'allegato 3 sono elencati prodotti già controllati secondo l'allegato 2 e che hanno ripetutamente dato risultati insoddisfacenti. L'autorità cantonale di esecuzione nel luogo di destinazione della partita viene informata sui risultati,

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina 3.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione. GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89

¹³ Cfr. nota a piè di pagina 3



affinché disponga di informazioni supplementari che le consentano di adottare eventuali misure aggiuntive. Gli allegati sono verificati e aggiornati almeno ogni sei mesi dal gruppo di lavoro sotto la direzione della Commissione europea. Sul sito Internet dell'USAV sono presentate in modo chiaro informazioni generali e speciali per gli importatori, come gli allegati dell'ordinanza.

Il trasporto successivo di una partita ai sensi dell'articolo 42 è autorizzato solo in casi eccezionali. In merito all'eccezionalità del caso decide il posto di controllo frontaliero. Esempi di una situazione eccezionale possono essere una grande partita di derrate alimentari deperibili per la quale non sono sufficienti le capacità di refrigerazione negli aeroporti, oppure molte partite in entrata in un giorno molto caldo, o l'impossibilità di eseguire analisi, ecc. I campioni prelevati come descritto al capitolo 4 vengono consegnati al responsabile per la notifica, che deve trasmetterli a uno dei laboratori federali o privati accreditati per questo tipo di controlli affinché vengano analizzati. I risultati delle analisi sono comunicati anche al Cantone, affinché sia a conoscenza dei risultati concernenti l'azienda. In linea di principio, tutti i costi derivanti, inclusa la notifica tardiva, il rilascio di una decisione, i costi di smaltimento ecc. generati dai controlli approfonditi, vengono trasferiti all'importatore. I Cantoni hanno la possibilità di addebitare all'importatore anche i costi supplementari generati dai controlli approfonditi di cui all'articolo 38. Inoltre, non viene rimborsato il valore economico del campione.

Il DFI avrà la competenza di adottare disposizioni e requisiti specifici per quanto riguarda i controlli approfonditi. In questo modo sarà possibile chiarire e accelerare gli adeguamenti e le modifiche relativi ai controlli approfonditi.

3. Titolo: Campionatura e analisi, laboratori e laboratori di riferimento

Capitolo 1: Laboratori (art. 44 e 45)

Gli articoli in oggetto precisano meglio i requisiti previsti per i laboratori gestiti o incaricati dalle autorità come laboratori ufficiali e ai laboratori di riferimento, in particolare in materia di accreditamento.

Per garantire un'armonizzazione delle procedure di analisi, i laboratori ufficiali e quelli incaricati di svolgere compiti ufficiali partecipano, ove opportuno e necessario, ai test interlaboratorio che vengono organizzati dai laboratori di riferimento nazionali.

Capitolo 2: Metodi per campionature, analisi, prove e diagnosi (art. 46)

In casi specifici, per la comparabilità e la validità dei risultati di misurazione, è necessario per i controlli ufficiali che i laboratori operino tutti con gli stessi metodi per la campionatura e le analisi di laboratorio. Se la distribuzione di una sostanza in una partita è molto eterogenea, la campionatura assume un'importanza decisiva per una determinazione precisa del tenore di tale sostanza. In questi casi devono essere definiti criteri generali per i metodi di campionatura. Questi metodi sono elencati all'allegato 5 (cpv. 1) in applicazione dell'articolo 25 capoverso 2 LDerr. Fra questi metodi vincolanti per campionature è prevista anche la possibilità di prelievo nella vendita diretta: in questo caso la campionatura deve essere il più possibile rappresentativa.

Allo scopo di eseguire analisi preliminari e screening rimane la possibilità di prelevare singoli campioni. Se questi ultimi si dimostrano non conformi a un valore massimo legale, possono essere considerati indizi di un controllo autonomo inappropriato. Per contestare la partita di merce interessata, il sospetto deve essere confermato da campionature ufficiali rappresentative.

Se non esistono metodi adeguati di cui ai capoversi 1-3 per ottenere una prova specifica, ad esempio per dimostrare una prassi fraudolenta, il capoverso 4 permette ai laboratori ufficiali di utilizzare metodi di un laboratorio di riferimento o altri metodi fino a quando non sia disponibile un metodo appropriato validato conformemente a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.



Analogamente a quanto previsto nell'UE, i metodi vincolanti solo nell'ambito del controllo autonomo non sono prescritti per il controllo ufficiale.

Come organizzazioni internazionali vengono menzionate esplicitamente solo ISO e Codex: tuttavia con ISO s'intendono anche le organizzazioni affiliate a livello regionale (come CEN) e nazionale (come DIN o SN), nonché altre organizzazioni internazionali riconosciute come l'Association of Official Analytical Chemists (AOAC) o l'Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV) (cpv. 2).

L'allentamento delle disposizioni relative all'utilizzo di metodi validati (cpvv. 3 e 4) è stato adottato per accelerare la gestione dei nuovi rischi chimici o microbiologici.

Capitolo 3: Esecuzione delle campionature (art. 47-58)

Questi articoli vengono in massima parte ripresi dalla precedente versione dell'OELDerr del maggio 2017. Secondo l'articolo 51 capoverso 2, anche il rappresentante del responsabile è tenuto a partecipare a una campionatura, dato che il responsabile non deve essere presente in permanenza. Anche in questo caso, le autorità federali hanno facoltà di utilizzare un rapporto sulla campionatura semplificato al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione (art. 53 cpv. 4). L'autorità di esecuzione è obbligata secondo l'articolo 53 capoverso 8 ad allegare a una decisione il rapporto sulla campionatura, poiché quest'ultimo è parte dell'intervento ufficiale che ha condotto alla contestazione.

Se un campione non viene contestato, il valore di acquisto della merce sarà rimborsato su richiesta al proprietario della merce. Il rapporto di campionatura e il rapporto di analisi devono essere forniti insieme alla domanda.

Capitolo 4: Laboratori nazionali di riferimento (art. 59-61)

Secondo l'articolo 43 LDerr è compito della Confederazione gestire i laboratori nazionali di riferimento. Se tuttavia in uno degli ambiti di cui all'allegato 6 (art. 59 cpv. 1) nessuna unità amministrativa della Confederazione è in grado di assumere il compito di laboratorio di riferimento, poiché mancano le competenze tecniche o i mezzi necessari, l'USAV deve affidare tale funzione a laboratori terzi (cantonali, universitari ecc.) in Svizzera o eventualmente all'estero. Ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 LDerr, l'assegnazione della funzione di laboratorio nazionale di riferimento avviene in base alle disposizioni della legge federale sugli acquisti pubblici¹⁴.

Nella UE i laboratori di riferimento nel sistema del controllo delle derrate alimentari hanno un ruolo importante (art. 90 segg. del regolamento (UE) 2017/625¹⁵): la creazione di tali laboratori in Svizzera consente di associarsi a questa rete europea.

L'elenco di cui all'allegato 7 (art. 59 cpv. 1) è stato stilato sulla base dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004¹⁶ nonché degli atti delegati e deve essere tenuto aggiornato dall'USAV). In vista di futuri accordi con l'UE, per gli stessi ambiti di attività dell'intero settore delle derrate alimentari devono essere stabiliti laboratori nazionali di riferimento come nell'UE.

Questi laboratori devono essere particolarmente qualificati nel loro settore e distinguersi per competenza tecnica ma anche per un elevato grado di indipendenza. I loro compiti (p.es. collaborazione con i laboratori comunitari di riferimento, coordinamento delle attività dei laboratori ufficiali incaricati dei controlli, inoltre delle informazioni dei laboratori comunitari di riferimento alle competenti autorità svizzere) sono descritti all'articolo 99 del regolamento (UE) 2017/625 e sono stati recepiti nell'allegato 7 della

¹⁴ RS 172.056.1

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina 3.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina 1.



presente ordinanza (art. 61 cpv. 1). Le modalità di assolvimento di tali compiti sono fissate dall'USAV tramite contratti di prestazione.

All'articolo 60 sono definiti i requisiti che i laboratori di riferimento sono chiamati a soddisfare.

4. Titolo: Formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali, attestati di capacità e diplomi (art. 62-95)

Tutte le persone incaricate dei controlli ufficiali nei Cantoni devono aver seguito una formazione descritta nella presente ordinanza. L'articolo 62 capoverso 1 impone inoltre loro di mantenere aggiornate le loro conoscenze nel loro settore di competenza. Questa disposizione si applica sia alla formazione secondo la legislazione attuale che a quella disciplinata dal nuovo diritto. In questo modo si garantisce che le autorità di esecuzione aggiornino costantemente le proprie conoscenze. Queste formazioni dovranno svolgersi in analogia a quella prevista dall'articolo 9 dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico¹⁹.

La denominazione della formazione è stata separata dalla denominazione della funzione. La struttura dei due cicli di studio per il DCA e il DCDA è modulare. Le motivazioni per il passaggio al nuovo sistema risiedono nel risparmio di risorse umane e finanziarie e nella promozione dell'autodidattica. I cicli di studio dovranno essere maggiormente standardizzati e armonizzati rispetto al passato.

La formazione è svolta dall'USAV e dai chimici cantonali. L'USAV emana apposite direttive.

Il finanziamento dei costi di formazione è descritto nell'articolo 63. Oltre all'emolumento per l'esame e il diploma (500 franchi per il DCA e 800 franchi per il DCDA), deve essere versato anche un emolumento per la partecipazione ai corsi di formazione, corrispondente a circa 500 franchi per giorno di corso (allegato 4). Quest'importo è destinato a coprire le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e delle formazioni svolte dall'USAV. I costi scoperti delle formazioni sono ripartiti equamente tra Confederazione e Cantoni.

La funzione di «analista ufficiale responsabile» è stata aggiunta alle attività ufficiali di cui all'articolo 64. In questo modo s'intende dare a queste persone, per esempio a un responsabile di analitica in un laboratorio cantonale che ha concluso una formazione adeguata, la possibilità di firmare ordini giuridicamente vincolanti. Anche i sostituti analisti responsabili e i sostituti chimici cantonali devono aver seguito la corrispondente formazione affinché la loro firma abbia valore giuridico.

In futuro vi sarà un'unica commissione di esame responsabile dei due cicli di studio DCA e DCDA (articoli 65–67). Questo implica che la nuova commissione di esame dev'essere sia in grado di coprire con competenza tutti gli ambiti tematici di entrambi gli esami di diploma sia avere una composizione che rispetti il più possibile la parità dei sessi e linguistica. In questo modo si garantiscono un livello di formazione e un'attuazione uniformi e orientate all'esecuzione della legislazione in tutta la Svizzera. L'USAV può delegare le attività della CE ad altri esperti o a chimici cantonali. Gli esami di cui agli articoli 81 e 90 devono essere seguiti da una seconda persona competente, al fine di evitare trattamenti arbitrari e/o disuguali. Questa seconda persona può essere delegata dalla commissione d'esame o dall'USAV (art. 66 e 67). Tutti gli esami possono essere ripetuti una volta.

Ai sensi dell'articolo 68 capoverso 1, ora l'autorità cantonale di esecuzione ha la possibilità di affidare determinati incarichi a soggetti che non sono in possesso né del diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (DCA) né di quello per il controllo ufficiale delle derrate alimentari a livello dirigenziale (DCDA). Questi soggetti devono aver ottenuto tuttavia un attestato di capacità in qualità di assistente specializzato cantonale. Solo in questo caso possono effettuare e disporre controlli, inventari o campionature nel loro settore di attività. Riguardo alla formazione professionale di base devono essere in possesso di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di un



diploma di fine studi. La formazione in diritto è organizzata a livello centrale e costa, analogamente al DCA/DCDA, 500 franchi per giorno di corso. Il resto della formazione, gli esami e il rilascio dell'attestato sono compiti affidati totalmente al chimico cantonale formatore. Gli attestati di capacità possono essere rilasciati solo per i seguenti settori di competenza (allegato 9):

- campionatura
- materiali di imballaggio
- cosmetici
- giocattoli
- tatuaggi
- acqua per docce e piscine

In questo modo i Cantoni possano reclutare, formare e impiegare rapidamente il personale in settori di competenza specifici. Per ottenere una panoramica sugli attestati di capacità rilasciati a livello nazionale, i Cantoni sono tenuti a notificare ogni anno entro il 31 dicembre all'USAV i soggetti che hanno ottenuto l'attestato e il relativo settore di competenza. Questi attestati di capacità cantonali sono validi in tutta la Svizzera.

DCA

Per il DCA sono previsti corsi di base in materia di diritto, caratterizzazione e pubblicità, controllo autonomo e ispezioni delle aziende. L'apprendimento di ulteriori nozioni sulle diverse tematiche deve svolgersi sotto la guida del chimico cantonale o con lo studio individuale. È possibile sostenere l'esame per il DCA non appena sono state acquisite le necessarie conoscenze, in ogni caso non prima di tre mesi. L'esame teorico si svolge in forma orale o scritta. La parte pratica si svolge nel Cantone di appartenenza, viene condotta dal chimico cantonale ed è seguita da un esperto competente. Il DCA viene rilasciato dall'USAV una volta presentati tutti gli attestati di rendimento e superati gli esami di diploma.

L'articolo 118 capoverso 4 stabilisce che una persona non ancora in possesso di un diploma ufficiale all'entrata in vigore della presente ordinanza, può esercitare eccezionalmente la funzione di ispettore o controllore delle derrate alimentari se andrà in pensione entro dieci anni e nel corso dei precedenti dieci anni ha lavorato nell'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, a condizione che vi sia il consenso da parte dell'USAV.

DCDA

Per l'ammissione al DCDA è indispensabile essere in possesso del DCA. Anche la struttura del ciclo di studi per il conseguimento del DCDA è modulare. Per tre (diritto, analisi dei rischi, acqua potabile) delle quattro materie sono offerti corsi centrali. Per questi corsi occorre presentare attestati di rendimento sotto la supervisione del responsabile del corso. Tutte e quattro le materie dovrebbero essere approfondite con lo studio autodidattico. Per l'esame di diploma, al candidato vengono presentate questioni relative alle tematiche di cui all'articolo 89 cpv. 1, che egli deve spiegare e difendere secondo le prescrizioni della commissione di esame. In questo modo l'esame può essere concluso entro pochi giorni. L'articolo 87 capoverso 2 stabilisce che per l'attività di chimico cantonale è indispensabile un diploma di master. Invece per la formazione preliminare teorica al DCDA è sufficiente un diploma di bachelor. Per provare di aver svolto una formazione adeguata è necessaria anche un'esperienza professionale di due anni nel diritto alimentare (art. 88 cpv. 1).

Per prevenire quanto più possibile problemi nella copertura dei posti, i chimici cantionali neoassunti possono conseguire il DCDA anche entro due anni dall'assunzione. Durante tale periodo il soggetto in questione tuttavia non può formare assistenti specializzati ufficiali o candidati al DCA (art. 95 cpv. 2).

I diplomi conseguiti in base al sistema precedente (diploma federale di chimico, di ispettore e di controllore delle derrate alimentari) mantengono la loro validità (art. 118).



Una persona che raggiunge l'età ordinaria di pensionamento entro il 30 giugno 2030 e che è professionalmente attiva nell'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari almeno dal 1° luglio 2010 può, in casi eccezionali, esercitare la sua attività senza DCA (art. 118 cpv. 4). La decisione dell'USAV viene presa sotto forma di decisione impugnabile.

5. Titolo: Trattamento dei dati di esecuzione (art. 96–107)

Sezione 1: Tipo e forma del trattamento

Per accertare l'assolvimento dei compiti prescritti per legge e garantire un'esecuzione coordinata lungo l'intera filiera agroalimentare (inclusi gli oggetti d'uso), è indispensabile uno scambio di informazioni fra le autorità competenti di Confederazione e Cantoni, nonché con terzi ai quali sono stati affidati determinati compiti legali (v. art. 55 e 60 LDerr). Se si verificano problemi in un'azienda o legati a un prodotto, l'autorità cantonale di esecuzione deve informare la competente autorità dell'altro Cantone, le autorità federali o un'eventuale organizzazione terza. Questo scambio di informazioni tuttavia può avere luogo soltanto se è indispensabile per assolvere i compiti prescritti dalla legislazione sulle derrate alimentari.

Gli articoli 14–16 della legge federale del 29 aprile 1998¹⁷ sull'agricoltura vengono applicati in base ai principi della legislazione sulle derrate alimentari (divieto di inganno), sebbene rientrino nella legislazione agricola. Per questo motivo, le competenti autorità cantonali di esecuzione sono tenute a notificare all'UFAG ai sensi della LDerr i casi di inganno relativi a tali articoli, in modo da coordinare meglio l'esecuzione del diritto alimentare (art. 100 cpv. 2).

Lo stesso vale per gli enti di certificazione e controllo: sebbene il loro fondamento giuridico risieda nella legislazione agricola (p. es. enti di certificazione ai sensi dell'art. 28 segg. dell'ordinanza del 22 settembre 1997¹⁸ sull'agricoltura biologica oppure l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 2007¹⁹ sul vino), nel quadro dei loro compiti legali possono imbattersi in circostanze che le autorità di controllo in materia di derrate alimentari devono giudicare come inganno da un punto di vista della legislazione alimentare (art. 102).

I termini «trattamento» e «dati personali» devono essere intesi ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992²⁰ sulla protezione dei dati (LPD) (v. art. 3 lett. a ed e). Il trattamento include per esempio la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione dei dati personali. Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni, nonché i soggetti terzi, possono trattare soltanto i dati necessari per adempiere i loro compiti legali. Il trattamento (art. 96 cpv. 2–5) ed eventualmente lo scambio di dati (art. 98) non costituiscono un'opzione bensì un obbligo dei diversi soggetti menzionati.

Per «forma del trattamento» (art. 97) si intende il modo in cui i dati vengono trattati. I dati personali devono essere conservati in collezioni di dati sicure (cpv. 1). Questo significa che devono essere adottate misure tali da garantire che i dati personali siano accessibili soltanto ai soggetti che ne hanno necessità per svolgere il proprio lavoro e che siano protetti da distruzione o modifica indesiderata. La sicurezza deve essere garantita indipendentemente dalla forma in cui i dati sono stati raccolti: per esempio le collezioni in formato cartaceo possono essere tenute sottochiave, mentre per quelle in formato elettronico devono essere rilasciati diritti di accesso individuali a chi ne ha diritto, normalmente tramite nomi utente o password. In base al capoverso 2 i dati personali devono essere anonimizzati, se questo non impedisce alle autorità di assolvere correttamente ai propri compiti: per esempio, un laboratorio privato, a cui è stata affidata l'esecuzione di analisi, non dovrebbe venire a conoscenza del nome

¹⁷ RS 910.1

¹⁸ RS 910.18

¹⁹ RS 916.140

²⁰ RS 235.1



dell'azienda interessata. I dati personali menzionati al capoverso 3 sono considerati degni di particolare attenzione ai sensi della LPD e devono pertanto essere protetti e trattati in maniera confidenziale con un'attenzione particolare. Fra questi rientrano non soltanto i dati personali relativi alle sanzioni ma anche quelli su procedimenti amministrativi o penali. In questo modo i dati personali legati ai controlli rappresentano dati personali degni di particolare attenzione: fra questi vi è anche la ragione sociale dell'azienda controllata, indipendentemente dal fatto che sia stata rilevata una non conformità o meno. Questi dati personali degni di particolare attenzione possono essere comunicati o pubblicati solo se espressamente previsto dalla legge. Quest'ultima può riguardare ad esempio prodotti che possono mettere seriamente a repentaglio la salute (cfr. ad es. art. 54 LDerr concernente l'avvertimento al pubblico). Infine, le autorità di esecuzione e i terzi di cui al capoverso 4 sono tenuti a varare regolamenti interni sulle modalità di trattamento e protezione dei dati personali. Con queste regolamentazioni è possibile garantire un trattamento uniforme dei dati presso i vari servizi. A seconda della forma delle collezioni di dati esistenti occorre prevedere determinate misure tecniche: per esempio, i Cantoni possono decidere che i dossier contenenti dati personali sui controlli debbano essere tenuti sottochiave oppure che i documenti contenenti tali dati debbano essere cifrati.

Sezione 2: Scambio di dati

Gli articoli 98–103 definiscono in via conclusiva i dati personali che possono essere scambiati e le autorità autorizzate. In base al principio indicato negli articoli 59 e 60 LDerr, possono essere resi noti solo i dati personali di cui il destinatario necessita assolutamente per l'esercizio delle proprie funzioni in ottemperanza alla legislazione alimentare. Se oltre ai dati necessari un documento contiene anche altri dati, occorre rimuoverli dal documento, eliminandoli nei documenti elettronici e rendendoli illeggibili nei documenti cartacei. Inoltre, per lo scambio dei dati occorre utilizzare un supporto idoneo, come la trasmissione cifrata via e-mail, per esempio.

L'articolo 98 capoverso 3 dà all'USAV la possibilità di realizzare un sistema per la notifica di violazioni effettive o potenziali alla legislazione sulle derrate alimentari.

In base all'articolo 99, i Cantoni trattano i dati personali inoltrati da un'altra autorità di esecuzione. In questo contesto può trattarsi di un'autorità cantonale, che per esempio inoltra dati su un prodotto non conforme, se l'azienda interessata ha sede in un altro Cantone, ma può trattarsi anche di un'autorità federale. L'AFD può per esempio inoltrare dati personali ai Cantoni nell'ambito di una delega dei compiti ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 LDerr. Da parte sua l'USAV deve inoltrare ai Cantoni eventualmente i dati personali relativi a un prodotto che deve essere ritirato dal mercato

L'articolo 100 capoverso 1 è stato ampliato aggiungendo la situazione dello scambio dei dati personali in relazione ai controlli approfonditi (lett. d). Su richiesta, questi dati devono essere resi disponibili anche a tutte le autorità cantonali di esecuzione, affinché queste possano eseguire la verifica dei rischi sul territorio nazionale sulla base di questi dati. Per sfruttare anche le sinergie a livello federale nel controllo di confine, anche lo scambio dei dati derivanti dai controlli approfonditi deve svolgersi fra autorità federali (art. 101 lett. e).

L'articolo 100 capoverso 3 attribuisce all'USAV la facoltà di stabilire i requisiti dei dati e il tipo di trasmissione, il che è particolarmente importante per i dati notificati a reti computerizzate estere come RASFF.

Se ha sottoscritto accordi internazionali, la Svizzera ottiene l'accesso a dati personali esteri e deve contemporaneamente trasmettere dati simili alle autorità competenti dei Paesi terzi se sono soddisfatte le relative condizioni (art. 103). Il presente articolo riprende le disposizioni di cui all'articolo 22 della



legge federale del 6 ottobre 1995²¹ sugli ostacoli tecnici al commercio (Assistenza amministrativa internazionale) e all'articolo 45 LDerr (Collaborazione internazionale).

L'articolo 103 consente alle autorità svizzere di scambiare con i propri partner informazioni importanti per il buon funzionamento di questi sistemi e istituzioni, per esempio lo scambio di dati personali nei sistemi internazionali di allarme rapido come RASFF o Infosan per le derrate alimentari oppure IMSOC per gli oggetti d'uso, o ai fini dell'insediamento nell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in caso di stipula di un accordo sulle derrate alimentari con l'UE.

Sezione 3: Conservazione, archiviazione e distruzione

Per ottemperare efficientemente ai propri obblighi di esecuzione, le competenti autorità federali e cantonali sono tenute a conservare i dati personali per almeno cinque anni (art. 104). Tale prescrizione garantisce che i dati siano ancora disponibili in caso di eventuali procedure di ricorso o di reiterazione del reato. Ai sensi dell'articolo 104 capoverso 2 i dati personali vengono distrutti dopo un termine di conservazione minimo di dieci anni, se non sono più necessari per adempiere compiti legali, oppure mantenuti se continuano a servire per l'attività esecutiva. Nel secondo caso devono essere conservati fino a quando sono effettivamente necessari, ma devono comunque essere distrutti o resi anonimi dopo 30 anni. L'anonimizzazione equivale a una distruzione delle informazioni che consentono di risalire all'identità di un'azienda o di una persona. I dati personali devono essere distrutti su tutti i supporti, sia cartacei sia elettronici.

Capitolo 2: Trattamento di dati allo scopo di un'analisi dei rischi (art. 105 – 107)

Oltre allo scambio di dati per ottemperare ai compiti di controllo, le autorità federali e cantonali, nonché i soggetti terzi, devono scambiarsi informazioni a scopo di analisi dei rischi. L'obiettivo è quello di elaborare dati in grado di fornire informazioni sulla situazione sanitaria in Svizzera, affinché si possano adottare specifiche misure di gestione del rischio (campagne nazionali, coordinamento e frequenza dei controlli ecc.).

I dati impiegati per l'analisi dei rischi vengono utilizzati anche per la stesura di rapporti volti a informare il pubblico ai sensi dell'articolo 24 LDerr. Contrariamente allo scambio dei dati personali, in questo caso i dati devono essere necessariamente anonimizzati e quindi possono essere conservati per un tempo illimitato. L'articolo 105 capoverso 2 lettera b estende lo scambio ai dati derivanti dai controlli approfonditi.

6. Titolo: Emolumenti e altre disposizioni di esecuzione (art. 108–113)

Gli emolumenti riscossi dall'USAV sui controlli approfonditi sono riportati nell'allegato 4. Gli articoli 109 e 110 stabiliscono che gli emolumenti all'USAV vengono calcolati sulla base dell'allegato 4 (in precedenza sulla base delle disposizioni doganali). Le disposizioni di cui agli articoli 112–113 si riferiscono agli emolumenti che possono essere richiesti dai Cantoni.

Capitolo 2: Autorizzazione di esami da parte delle autorità estere

Secondo l'articolo 46 LDerr in combinato disposto con l'articolo 271 del Codice penale e l'articolo 31 dell'ordinanza del 25 novembre 1998²² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, l'USAV

²¹ RS 946.51

²² RS 172.010.1



è l'autorità competente per il rilascio di autorizzazioni ad autorità estere che intendono presentare richiesta per il controllo di un'azienda svizzera che esporta derrate alimentari o oggetti d'uso nel loro Paese (art. 114).

Capitolo 3: Adeguamento degli allegati (articolo 115)

È indispensabile che l'USAV, come avviene già oggi, ottenga la competenza di adeguare al più recente stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto vigente presso i principali partner commerciali, le disposizioni di natura tecnica contenute negli allegati. In tal modo sarà possibile evitare che si creino ostacoli tecnici commerciali. Inoltre, l'USAV deve avere la competenza di fissare termini transitori al riguardo.

Allegato 2

I prodotti dell'allegato possono essere importati senza certificato ufficiale né codice di identificazione. I controlli approfonditi sono temporanei, poiché il Paese di origine ha la possibilità di ridurre la frequenza dei controlli o di stralciare il prodotto dall'allegato sulla base di risultati negativi. In presenza di ripetuti risultati positivi viene aumentata la frequenza dei controlli o il prodotto è trasferito nell'allegato 3 per assoggettarlo a condizioni più rigorose, ossia all'obbligo di consegna di un certificato ufficiale del Paese di origine o di provenienza.

Allegato 3

Tutti i prodotti elencati nell'allegato 3 devono essere accompagnati da un certificato ufficiale a cui sono allegati risultati di laboratorio. I prodotti devono essere contrassegnati con un codice di identificazione, riportato sul certificato. Nell'allegato 3 è stralciata dall'elenco dell'UE la gomma di guar, i cui controlli all'importazione sono già disciplinati in un'ordinanza dell'USAV e che viene importata in prevalenza via strada. Il campo d'applicazione per i prodotti elencati nell'allegato 3 che devono essere esaminati alla ricerca di micotossine viene allargato alle derrate alimentari composte. Queste ultime devono contenere una quantità superiore al 20 per cento del prodotto elencato. Analogamente a quanto descritto per l'allegato 2, i prodotti elencati nell'allegato 3 possono essere declassati all'allegato 2 o al contrario, se non si riscontra un miglioramento dei risultati, può esserne bloccata l'importazione finché non sono presentate sufficienti garanzie dal Paese di origine.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

La revisione totale delle disposizioni sulla formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali comporterà un onere aggiuntivo per l'USAV. L'organizzazione dei corsi non è più affidata a una scuola universitaria ma è assunta dall'USAV (segretariato). Poiché questo pacchetto di revisione prevede l'eliminazione delle procedure di approvazione e di rendicontazione che richiedono un ingente volume di risorse, questo onere aggiuntivo può essere compensato internamente e fornito con le risorse a disposizione.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le nuove regolamentazioni sulla formazione rappresentano tutto sommato un onere inferiore per i Cantoni. Rispetto al precedente sistema di formazione, in cui era una scuola universitaria a organizzare i corsi, i costi risulteranno inferiori e saranno ripartiti fra l'USAV e i Cantoni. Le nuove disposizioni sulla formazione consentono maggiore flessibilità ai Cantoni. L'introduzione di una formazione obbligatoria



per l'aggiornamento delle conoscenze costituisce un miglioramento, in particolare in relazione alla sempre più rapida evoluzione delle basi giuridiche e delle tecniche analitiche.

3. Ripercussioni per l'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'integrazione della Svizzera nella rete internazionale con i Paesi limitrofi è migliorata e intensificata. In particolare, le nuove disposizioni favoriranno lo scambio di dati con i Paesi dell'UE.